

INTRODUZIONE. TECNOLOGIA E COMPARAZIONE NEL DIRITTO ALIMENTARE

Fino a qualche lustro fa la formula «diritto alimentare» o «diritto degli alimenti» avrebbe evocato nei più l'idea, radicata nella tradizione, di un istituto del diritto civile attraverso il quale, a date condizioni, il dovere morale di soccorrere una persona in stato di bisogno assume spessore giuridico. Da qualche tempo, invece, il sintagma «diritto alimentare» tende a identificare la relazione che – nella più ampia delle accezioni possibili – s'instaura fra regole giuridiche e l'insieme dei processi produttivi e di consumo atti a soddisfare i bisogni dell'alimentazione umana.

In questa più moderna veste etimologica il diritto alimentare identifica un ambito del sapere giuridico che, pur avendo cominciato a rivendicare un'autonoma identità disciplinare in tempi relativamente recenti, ha ormai assunto grande rilevanza tanto sul piano tecnico-giuridico quanto su quello socioeconomico. Il diritto viene costantemente invocato per rimediare alle esternalità negative associate alle moderne dinamiche della produzione di cibi e bevande. Si chiedono norme per monitorare e bloccare l'importazione di prodotti ritenuti non sicuri; provvedimenti per contrastare il progressivo spopolamento delle campagne e così salvaguardare comunità rurali a rischio di marginalizzazione; regole per informare i consumatori in merito ad un numero crescente di qualità e caratteristiche proprie dei prodotti alimentari; misure a tutela della qualità delle produzioni locali a fronte di prodotti oggetto di contraffazione; e così via. Per converso, e non senza evocare un paradosso, la miriade di regole già esistenti, mercé le quali vengono disciplinate in modo puntuale le varie fasi del processo di produzione e distribuzione degli alimenti, vengono percepite in misura crescente come un peso, un *mare magnum* in cui la navigazione s'è fatta difficile, dispendiosa e insicura. Comprendere la galassia di regole che dà vita al diritto alimentare, e (tentare di) governare in un'ottica di sistema i problemi che queste regole pongono, rappresenta quindi un'esigenza vitale per qualsiasi operatore delle filiere agroalimentari, e costituisce motivo di interesse crescente per chiunque debba esercitare scelte di consumo alimentare per il proprio o l'altrui sostentamento.

Questo libro è frutto del tentativo di identificare alcune macrodinamiche che caratterizzano la produzione e l'interpretazione delle regole riconducibili al diritto alimentare. Nella vastità dei temi che animano la materia possono così individuarsi due direttive principali, utili a fungere da bussola in quello che si potrebbe definire un *percorso* di diritto alimentare comparato.

La prima di esse attiene al rapporto che s'instaura fra alimenti, tecnologia e regolamentazione giuridica. Si tratta di una relazione sicuramente complessa, multiforme e cangiante, che rivela la

sua utilità per spiegare funzioni e contenuti di molti istituti che caratterizzano il diritto alimentare, offrendo il destro per meglio comprenderne le radici storiche e le possibili evoluzioni. Come il percorso articolato in questo libro intende evidenziare, la regolamentazione giuridica ha quasi sempre rappresentato il frutto di una reazione ad innovazioni tecnologiche che hanno interessato la produzione, conservazione e distribuzione degli alimenti.

Le regole giuridiche, quindi, come risposta ad evoluzioni tecnologiche che hanno trasformato il modo di produrre e commercializzare cibi e bevande in base a preesistenti saperi e tecniche non di rado ascritti a prassi e tradizioni assai radicate. Guardando a questo fenomeno in una prospettiva storica, l'evoluzione delle regole disciplinanti il modo di produrre e consumare il cibo a livello mondiale appare legata a doppio filo all'innovazione tecnologica. Il concetto di frode in campo alimentare, il crescente peso che la proprietà intellettuale assume, con riguardo sia al momento della produzione che a quello del consumo degli alimenti, la stessa idea archetipica della «sicurezza alimentare», il modo di generare fiducia in ciò che mangiamo, per non parlare dei problemi innescati dalla diffusione di patologie legate all'abuso del consumo di determinati alimenti e bevande (si pensi all'obesità e all'alcolismo) sono tutti fenomeni fortemente influenzati dal modo in cui la tecnologia, in meno di due secoli, ha radicalmente trasformato i processi di produzione e consumo di ciò che serve al nostro sostentamento.

Per accennare ad uno dei molti esempi possibili, si pensi ai rivolgimenti che l'introduzione della refrigerazione e, più in generale, della c.d. *catena del freddo* ha comportato nei processi che presidiano alla produzione, alla distribuzione e al consumo degli alimenti, e alla circostanza che questi cambiamenti hanno sollecitato l'ideazione di nuove regole giuridiche per gestire il dispiegarsi tecnologico di questi processi. Il concetto stesso di *freschezza* non ha un mero significato naturalistico o sociale, ma assume un preciso senso giuridico; l'utilizzazione del termine fresco in etichetta implica la possibilità di fornire una definizione in termini giuridici che identifichi quando un alimento possa considerarsi *fresco* [Freidberg 2009, 1-3; Higman 2012]. Prospettive del tutto innovative sul fronte della freschezza si vanno schiudendo grazie alle ricerche nel campo del c.d. *active packaging*, cioè di forme di confezionamento che interagiscono con il prodotto, prolungandone le qualità organolettiche o prevenendone la decomposizione [Rooney 2005; Day 2008]¹.

Ma l'analisi del rapporto tra regole giuridiche, tecnologia e alimenti non vive solo in una prospettiva unidirezionale. Se è vero che il diritto viene interpellato per rispondere ai rischi e per servire i nuovi interessi (economici e non) generati dall'evoluzione della tecnologia applicata agli alimenti, non è men vero che il diritto, a sua volta, retroagisce sulla tecnologia. Le norme giuridiche possono condizionare, in alcuni casi in misura decisiva, l'innovazione tecnologica, così come l'inverarsi delle sue ricadute pratiche, apprestando un formidabile incentivo allo sviluppo di

¹ Una tecnologia impiegata nel campo dell'*active packaging* è rappresentata dalle nanotecnologie. Il rilascio di nanoparticelle, infatti, può prevenire, o quantomeno rallentare, determinati processi naturali di decadimento che possono incidere sulla freschezza del prodotto.

alcuni ritrovati tecnologici in campo alimentare: basti pensare agli effetti che la proprietà intellettuale produce quando viene applicata al comparto agroalimentare.

Il diritto può retroagire sulla tecnologia anche in modo più sottile, ma non per questo meno rilevante. Per esempio, regole giuridiche impongono di trasmettere (ai consumatori, alle autorità pubbliche, ad altri professionisti operanti in seno alla medesima filiera) una gamma di informazioni sempre più ampia e articolata dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo. La tecnologia, muovendo da questa esigenza, si evolve per soddisfare obblighi posti dal diritto². Si avvia così un processo dialogico, ove tecnologia e diritto sono protagonisti di uno scambio incessante nel quale diventa difficile discernere cosa influisce su cosa.

Ad un livello più generale, il rapporto tra alimenti, tecnologia e regolamentazione giuridica finisce per iscriversi in un discorso più ampio ove ad essere oggetto di analisi è la relazione tra diritto e tecnologia in quanto tale. Sono ormai ben conosciuti i termini di un dibattito polarizzatosi sulla volontà di dominio (che sarebbe) sottesa agli elementi del binomio tecnologia-diritto, dibattito che ha portato a chiedersi se quest'ultimo possa considerarsi ormai succube della prima o se, piuttosto, conservi, attraverso le sue procedure, la capacità di porre (e regolare) gli scopi entro cui anche il dominio tecnologico è tenuto ad esplicarsi [Irti e Severino 2001]. Il dilemma può riproporsi anche con riferimento al diritto alimentare e al rapporto corrente fra quest'ultimo e le tante tecnologie che consentono la produzione, la distribuzione e il consumo di cibi e bevande.

Così, se sul piano generale è stato osservato che il rapporto tra diritto e tecnica è mediato anche dal sentimento, cioè dalla percezione (emotiva, etica, cognitiva) che l'opinione pubblica ha della tecnologia e del suo rapporto con il diritto [Mengoni 2001; Izzo 2004, 15-16], e che dunque il rapporto tra diritto e tecnologia può finire per favorire la riscoperta e il «mutamento di mentalità e di concezioni di vita che vanno in direzione opposta al dispotismo della tecnica» [Mengoni 2001, 10], anche il diritto alimentare è contraddistinto da un atteggiamento complesso e variegato rispetto alla tecnologia, ove, accanto a risposte che recepiscono in modo apparentemente acritico il portato della tecnica, è dato rilevarne altre che sembrano testimoniare la riscoperta di mentalità e concezioni di vita che paiono volersi opporre al «dispotismo» della tecnologia.

Accanto a questo primo livello di riflessione, va poi considerata la posizione di quanti hanno messo in evidenza ulteriori aspetti della relazione tra diritto e tecnologia [Pascuzzi 2006], sottolineando come quest'ultima sia in grado di innescare processi di mutamento giuridico a vari livelli. Si pensi, per limitarsi ad un paio di esempi, al rinnovamento imposto a concetti giuridici e regole operazionali dalla dematerializzazione dei documenti e della proprietà [*ibidem*]. Anche nel campo del diritto alimentare trovano spazio dinamiche simili, ove l'innovazione tecnologica funge da volano per quella giuridica. L'avvento delle tecniche di modificazione genetica ha determinato un ripensamento complessivo dei principi e delle norme europee volti a disciplinare la produzione e

² Il riferimento è, per esempio, a forme di etichettature c.d. RFID, cioè che incorporano una tecnologia a radiofrequenza che trasmette una serie di dati relativi al prodotto su cui è apposta. Questi dati possono essere letti con appositi lettori, ma anche con cellulari predisposti in tal senso.

commercializzazione di alimenti frutto di tali tecniche, tanto da implicare la necessità di rendere giuridicamente apprezzabili in modo autonomo sia i c.d. nuovi prodotti alimentari sia gli alimenti geneticamente modificati³.

Un altro esempio in tal senso è fornito dal settore dei brevetti, ove alcune nozioni hanno dovuto essere interpretate in modo innovativo dalla giurisprudenza per venire incontro alle rivoluzioni che interessano il modo di concepire le sostanze destinate al consumo umano per effetto dello sviluppo della biologia, della chimica e dell'ingegneria genetica. Per non parlare, infine, dei progressi fatti registrare dalla scienza nel campo dei prodotti nutrizionali, cui ha corrisposto l'emersione di nuovi contenuti informativi resi rilevanti dal diritto, come nel caso delle dichiarazioni nutrizionali, delle indicazioni nutrizionali e delle indicazioni sulla salute⁴.

La complessità del rapporto fra diritto alimentare e tecnologia si spiega anche considerando i vari significati che possono attribuirsi agli elementi coinvolti in questa relazione. La stessa nozione di diritto alimentare assume significati differenti se si prende in considerazione la pluralità di fonti che possono concorrere a definirne l'ampiezza. Al di là di cosa si debba intendere per diritto *alimentare*, tema che questo libro non mancherà di approfondire nel suo capitolo iniziale, ciò che qui mette conto sottolineare è la natura assai composita del sistema delle regole applicate in materia di alimenti. Disposizioni legislative (comunitarie, statali, regionali) convivono con norme pattizie internazionali, regole di natura giurisprudenziale⁵, norme di natura privata (stabilite da standard, accordi contrattuali tra privati, o da norme sociali non formalizzate, ma condivise e percepite come vincolanti da un gruppo, più o meno ampio, di soggetti). La relazione tra diritto e tecnologia potrebbe quindi conoscere un livello di complessità ulteriore, ove il rapporto con la tecnologia sia oggetto di considerazione distinta per ciascuna tipologia di fonte del diritto. E per converso un discorso simile potrebbe riguardare la nozione di tecnologia.

³ Reg. (CE) 258/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari; reg. (CE) 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

⁴ Si vedano al riguardo i regolamenti (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e (CE) 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

⁵ A prescindere, ovviamente, dal fatto che l'ordinamento giuridico in questione riconosca espressamente valore di legge al precedente giurisprudenziale, come accade negli ordinamenti che appartengono alla famiglia di *common law*. Ma anche nell'area di *civil law*, e salvo voler aderire ad una visione che ormai si può ritenere superata in cui il giudice è solo bocca della legge, non si può negare che di fatto i *dicta* giurisprudenziali, specie delle corti poste al vertice della magistratura, assumano le vesti di vere e proprie norme giuridiche.

Cosa intendiamo per tecnologia? È davvero utile fare riferimento ad un metaconcetto che condensa in sé le tante epifanie settoriali della tecnologia? Non sarebbe preferibile riferire il discorso agli specifici ambiti tecnologici che volta per volta possono venire in rilievo? Questi punti di domanda potrebbero indurre a considerare esistenti una pluralità di relazioni instaurabili tra le diverse fonti di diritto e le diverse forme che il concetto di tecnologia assume. Di fatto, operazioni del genere non sono precluse e all'occorrenza possono compiersi, senza che ciò implichi sminuire l'importanza di prestare attenzione unitaria al rapporto fra le macrocategorie del giuridico e del tecnologico, che ha il merito di sensibilizzare l'interprete al legame profondo che tiene insieme queste due sfere dell'agire umano.

Questo percorso di diritto alimentare è poi caratterizzato da una costante attenzione al dato comparatistico. Intanto la comparazione fornisce un prisma utile a decifrare i diversi modi attraverso cui la relazione tra diritto, tecnologia e alimenti trova espressione. Questo rapporto assume forme e contenuti diversi, in ragione (anche) dell'esperienza giuridica che si prende in considerazione. L'armamentario di strumenti che la comparazione giuridica mette a disposizione consente di sottolineare alcuni aspetti della relazione tra diritto, tecnologia e alimenti che rimarrebbero sottotraccia se l'analisi si limitasse a tenere conto esclusivamente del quadrante giuridico municipale.

Ma anche a prescindere da ciò, e in via più generale, la scelta di allargare l'orizzonte entro il quale indagare un dato settore dell'esperienza giuridica, estendendo l'indagine a dati rinvenibili in ordinamenti diversi da quelli di appartenenza, non sembra debba richiedere oggi giustificazioni particolari. Il diritto alimentare partecipa da decenni di una dimensione costitutiva saldamente radicata nel diritto comunitario, avendo trovato proprio nell'azione normativa europea un elemento di coesione che ha permesso alle sue molte anime disciplinari di fondersi per offrire all'interprete coordinate unitarie attraverso le quali identificare e fondare il proprio tratto distintivo, quale ambito tematico giuridico pienamente autonomo. Oltre a questa matrice fondativa europea, è la realtà degli scambi di un mercato ormai globale come quello dei prodotti alimentari che rende autoevidente l'opportunità di dar conto dei differenti modelli, principi e regole operazionali che conformano il diritto alimentare in una pluralità di sistemi giuridici, per sottolinearne similitudini e differenze.

La produzione e commercializzazione di cibi e bevande vive dunque in una dimensione che trascende i confini nazionali e rende imprescindibile prestare attenzione al dato comparatistico. In misura crescente, i prodotti che troviamo sugli scaffali dei nostri supermercati provengono dai paesi più disparati, alcuni (geograficamente, culturalmente, economicamente) assai diversi da quelli nei quali il prodotto è destinato ad essere consumato. Questo stato di cose ha determinato un mix di reazioni sia in seno agli ordinamenti nazionali, che nelle politiche perseguite nell'ambito di organismi di governo sovranazionali, ove si sono alternati atteggiamenti tesi ad incentivare l'internazionalizzazione della produzione alimentare a reazioni volte a proteggere e rivalutare il c.d. locale, ovvero prodotti espressione di caratteristiche fortemente radicate nei territori di origine. Si è così assistito ad un allineamento normativo finalizzato ad agevolare l'apertura dei mercati ai produttori esteri: emblematica in tal senso è la normativa in materia di sicurezza

alimentare e l'impatto che su di essa ha avuto una sequenza davvero notevole di convenzioni e standard internazionali⁶. Per contro, non sono mancati interventi tesi a magnificare la dimensione locale della produzione di alimenti, attraverso strumenti quali, ad esempio, le indicazioni geografiche, l'etichettatura di origine o programmi di sostegno a specifiche produzioni nazionali.

Anche gli interventi normativi improntati alla difesa del locale non possono comprendersi appieno se non tenendo conto dell'orizzonte globalizzato nel quale assumono senso. Strumenti e politiche normative tesi a rivalutare la dimensione locale della produzione e del consumo di alimenti reagiscono alla percezione di una minaccia scaturente dalla globalizzazione. Trova così conferma, anche nel campo del diritto alimentare, il significato sotteso al neologismo anglosassone *glocal*, che cattura la tensione esistente tra locale e globale nell'ambito di una realtà che vede la specificità della produzione locale confrontarsi con un campionario di scelte di consumo ormai irrimediabilmente allargato ad ambiti globali.

L'impiego della comparazione è dunque necessario per consentire al nostro percorso conoscitivo di restituire appieno la modernità del diritto alimentare, quale ambito disciplinare collocato su una linea corrente fra territorio locale e mercato globale, che trae linfa preziosa da entrambe queste dimensioni, assorbendone le contrapposte spinte nella consapevolezza che nessuna delle due potrebbe prevalere sull'altra o semplicemente fare a meno della realtà dicotomica attraverso la quale ciascuna di esse è oggetto di interpretazione.

Una terza direttiva metodologica seguita nella stesura di questo libro è stata l'attenzione alla multidisciplinarietà, che ha indotto – tutte le volte che si è rivelato possibile – a sensibilizzare la trattazione a dati provenienti da altri saperi. L'apertura multidisciplinare è del resto funzionale a chiarire meglio i contorni della relazione tra diritto alimentare e tecnologia o i motivi che possono contribuire a spiegare le similitudini e le differenze riscontrate nelle soluzioni normative oggetto di confronto, contestualizzando il funzionamento reale di istituti giuridici operanti in un *milieu* specifico. Così è per i riferimenti alla relazione tra cultura e diritto, essenziali per comprendere come le regole giuridiche, sia nel momento della loro formazione sia in quello della loro applicazione, siano influenzate, e in molti casi riflettano, preferenze culturali, abitudini di consumo e pregiudizi condivisi da comunità di persone i cui confini – anche per effetto delle aumentate dinamiche migratorie che mescolano la popolazione mondiale contemporanea – tendono sempre più a non coincidere con gli ambiti geografici nei quali si esplica la territorialità propria degli ordinamenti giuridici. La multidisciplinarietà ha inoltre indotto a far tesoro delle indicazioni provenienti dalle scienze cognitive, per tener conto dei limiti che caratterizzano il modo attraverso il quale gli individui processano le informazioni e assumono le proprie decisioni, limiti che si rivelano assai rilevanti quando si tratta di disegnare meccanismi giuridici volti a trasmettere le informazioni necessarie a orientare le scelte dei consumatori in campo alimentare (e l'esempio più immediato in tal senso è ovviamente offerto dalla disciplina dell'etichettatura).

⁶ Il riferimento primo in tal senso, come si vedrà meglio nel capitolo dedicato alla sicurezza, è all'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie e agli standard contenuti nel *Codex Alimentarius*.

Il volume consta di nove capitoli. Ciascuno di essi presenta un ambito tematico che abbiamo inteso associare a un concetto, individuato quale *fil rouge* che lega gli specifici argomenti oggetto di trattazione in ciascun capitolo. L'apertura – non avrebbe potuto essere altrimenti – è dedicata alla storia del diritto alimentare. Come sempre, le dinamiche storiche sono alla base di qualsiasi tentativo di comprensione del presente, e la lettura diacronica delle modalità attraverso le quali si è venuta articolando la preoccupazione di porre regole dirette a disciplinare la produzione e il consumo di alimenti permette di decifrare il senso, i contorni e i contenuti del moderno diritto alimentare, evidenziando il divenire delle ragioni che hanno portato il diritto alimentare ad essere oggetto di studio e insegnamento autonomo, quale luogo di una riflessione nel cui ambito distinte competenze giuridiche di settore hanno modo di dialogare e interagire, arricchendo mutualmente le proprie prospettive di analisi.

Nel prosieguo della trattazione il diritto alimentare, le sue sottomaterie e i problemi che in esso si agitano sono messi in dialogo con macroconcetti che rappresentano altrettanti luoghi elettivi della riflessione giuridica contemporanea. Sicurezza, qualità, informazione, tecnologia, standard, fiducia, responsabilità e il capitolo conclusivo dedicato ad esplorare in che modo il diritto alimentare guarda a problemi (l'alcolismo e l'obesità) la cui soluzione deve coniugarsi col rispetto di un valore fondativo delle società democratiche, ovvero la libertà, sono segmenti di un discorso unitario nel quale ci si auspica che la comprensione delle nozioni e dei problemi del diritto alimentare riveli al lettore come questo «nuovo diritto» tenda a identificare un laboratorio tematico ove toccare con mano come la soluzione dei problemi giuridici dipenda sempre più da una visione di insieme, attraverso la quale il giurista scopre di dover attingere a (e di dover padroneggiare) tutti gli strumenti conoscitivi che possono permettere di decifrare le dinamiche complesse sottese alla relazione che si instaura fra l'uomo e le attività ed i prodotti da cui dipende il suo sostentamento primario.

Questo volume rappresenta il punto di arrivo di un percorso di ricerca che – come spesso accade – deve il suo avvio ad una combinazione di casualità e di scelte indotte dall'esplicarsi di un intreccio di curiosità e insopprimibile libertà scientifica. Come solo in circostanze fortunate avviene, in ciascuno di noi l'iniziale interesse per temi in vario modo legati all'ambito del diritto alimentare ha potuto nel tempo collegarsi ad ulteriori opportunità di ricerca nel settore, per poi gradatamente approdare ad iniziative didattiche ove gli iniziali approfondimenti settoriali hanno avuto modo di cominciare a strutturarsi, giovandosi di un dialogo didattico sviluppatosi dapprima con gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento e in una fase successiva anche con gli studenti della McGill University di Montreal, per giungere così ad allargare lo sguardo all'intera materia del diritto alimentare.

È questa dinamica che ha condotto due studiosi del diritto privato comparato, aperti per statuto epistemologico della propria disciplina elettiva al dialogo con gli altri saperi, ad addentrarsi in una materia che per tradizione accademica rappresenta oggi la naturale evoluzione del campo di indagine su cui una comunità di giuristi di formazione prevalentemente privatistica nel corso della prima metà del XX secolo aveva saputo edificare l'autonomia disciplinare del diritto agrario.

Forse, proprio per questa anticipata attenzione ad un modo moderno di studiare il diritto – ove il nomenclatore conoscitivo viene dato dal fenomeno oggetto dello studio, consentendo di combinare attorno ad esso l'apporto analitico e metodologico riveniente dai vari settori disciplinari entro cui per tradizione è articolato il sapere giuridico – i c.d. agraristi hanno potuto precocemente sviluppare una sensibilità non usuale al dialogo multidisciplinare e al metodo comparatistico. Così – nella prosa di un grande maestro dell'allora ancor giovane disciplina del diritto agrario –

lo studio del diritto comparato [...] rivela, come forse nessun altro, la relazione fra le premesse economiche, sociali, storiche, morali, da una parte, e la soluzione giuridica dall'altra. È così possibile ristabilire i rapporti fra *funzioni economiche e istituti giuridici*: individuare, nel contrasto fra *diritto preconstituito e realtà sociale*, la formazione di ordinamenti speciali e tra questi un ordinamento particolare che interessa l'agricoltura⁷.

E non è precluso pensare che proprio questa stessa fortunata «porosità disciplinare» del tema abbia fatto sì che la nostra formazione comparatistica ci conducesse ad approfondire lo studio del diritto alimentare, quale ambito tematico costitutivamente aperto al dialogo fra saperi e agli apporti conoscitivi di altre discipline, nel quale il giurista può esercitare un ruolo di sintesi, per dare anche in questo campo il suo contributo alla soluzione dei problemi da cui dipende il destino dell'uomo (e non v'è dubbio che fra di essi si collochino le grandi questioni sottese al tema dell'alimentazione [Jonas 1990, 238-239]).

Operando all'interno di un gruppo di ricerca che si propone di studiare il rapporto fra diritto e tecnologia⁸, è stato per noi del tutto naturale filtrare il nostro interesse per il diritto alimentare attraverso le lenti di questo rapporto, mettendo a frutto gli stimoli prodotti e le riflessioni svolte in seno al gruppo di ricerca a cui sentiamo di appartenere.

Nella stesura di questo libro abbiamo contratto debiti di gratitudine nei confronti di troppe persone per poterle qui menzionare tutte. Accanto a tutti i «Lawtech Fellows» del gruppo di ricerca nel quale operiamo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento, desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento agli studiosi e agli operatori che hanno animato i tanti seminari promossi dal 2007 ad oggi nell'ambito del corso di diritto alimentare comparato tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento. Ringraziamo anche la Facoltà di Giurisprudenza di Trento e la Faculty of Law della McGill University, che ci hanno concesso la libertà di sperimentare l'insegnamento di un corso in diritto alimentare comparato. Infine un grazie particolare lo rivolgiamo agli studenti italiani e canadesi che hanno seguito i nostri corsi: non è retorico concludere che senza i loro preziosi stimoli questo libro non avrebbe mai visto luce.

MATTEO FERRARI UMBERTO IZZO

⁷ Così Bolla [1958, 6-7], esplicitando il rinvio all'insegnamento fondativo di Ascarelli [1949, 83 ss.].

⁸ The Trento Law and Technology Research Group, <http://www.lawtech.jus.unitn.it/>.

I capitoli da 1 a 7 sono da attribuirsi interamente a Matteo Ferrari, l'8 e il 9 a Umberto Izzo, l'Introduzione è opera congiunta dei due autori.